

N. R.G. 9208/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
TERZA SEZIONE CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **9208/2016**

tra

**XXX**

ATTORE

e

**YYY**

**JJJ**

**SOCIETÀ ZZZ DI ASSICURAZIONE COOP A RL**

CONVENUTI

**TTT ASSICURAZIONI**  
**ASSICURAZIONIASSICURAZIONI**  
**SPA**

TERZO CHIAMATO

Oggi **8 maggio 2018** ad ore 11,30 innanzi al dott. Alessandra Arceri, sono comparsi:

Per XXX l'avv. DI MAIO MARCO

Per TTT ASSICURAZIONI ASSICURAZIONIASSICURAZIONI SPA l'avv. FERRONI FRANCESCO oggi sostituito dall'avv. STEFANIA GAIBA come da delega orale, che si oppone alla trasmissione degli atti all'IVASS e rileva che la circostanza dell'attraversamento sulle strisce da parte della prevenuta è stata contestata, mentre nessun valore può attribuirsi in proposito alla consulenza dell'ing. SAPONARO, in quanto di parte

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti difensivi e conclusivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Alessandra Arceri







**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9208/2016** promossa da:

**XXX** (C.F. FLVMRS46B18C002L), con il patrocinio dell'avv. POLITINO DANIELA e dell'avv. DI MAIO MARCO (DMIMRC80A19G273X) VIA DEI MILLE N. 20 40121 BOLOGNA; ,  
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. POLITINO DANIELA

ATTORE

contro

**TTT ASSICURAZIONI SPA, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – F.G.V.S.** (C.F. e P.IVA 00818570012) rappresentato e difeso dall'avv. FERRONI FRANCESCO elettivamente domiciliato in via Drapperie,12 Bologna presso il difensore

TERZO CHIAMATO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da odierno verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX ha evocato la società YYY S.R.L., JJJ e la società assicuratrice per la r.c.a del veicolo SOCIETA' ZZZ ASSICURAZIONE COOP a R.L., al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, e per quanto di ragione, al risarcimento dei danni tutti subiti per effetto dell'incidente stradale occorso in data 5 marzo 2015, con le modalità descritte in atto introduttivo.

Nel giudizio così radicato, si costituiva la sola società ZZZ ASSICURAZIONE COOP A R.L., respingendo ogni responsabilità del proprio assicurato in ordine all'accaduto, e rilevando come, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, l'incidente si era verificato in quanto la XXX, nel mentre stava attraversando, ad ore 00.00 circa della data indicata, la via degli Orti, all'altezza delle strisce pedonali poste in corrispondenza del civico n. 38/e, per immettersi nella via Romagnoli, veniva violentemente investita da un'autovettura allontanatasi repentinamente, senza poter essere individuata, e poi, scaraventata a diversi metri di distanza, nel mentre rimaneva dolorante sulla strada, tentando di raggiungere il marciapiede e porsi al sicuro procedendo "a carponi", veniva investita una seconda volta dall'autovettura VOLVO tg. omissis di proprietà della società convenuta, condotta dal TTT ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI ed assicurata presso la società ZZZ.



Tanto premesso, e posto che la prima autovettura investitrice, rimasta non identificata, era all'evidenza corresponsabile del sinistro, e per essa, il FGVS, la società convenuta chiedeva l'evocazione in giudizio della società TTT ASSICURAZIONI ASSICURAZIONIASSICURAZIONI S.P.A., nella sua veste di impresa incaricata, affinché gli accertamenti da compiersi avessero effetto anche nei suoi confronti,

Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio TTT ASSICURAZIONI ASSICURAZIONIASSICURAZIONI S.P.A., eccependo e rilevando, pregiudizialmente, l'assenza dei requisiti ed i presupposti affinché potesse affermarsi una responsabilità della convenuta, nella prefata qualità, in quanto non era presente in atti, né si poteva ritenere soddisfatta per effetto delle sole dichiarazioni rese dalla XXX, la presenza sulla scena di un primo veicolo investitore rimasto non identificato, allontanatosi senza prestare soccorso alla XXX.

In esito al trasferimento, da parte della XXX, dell'azione risarcitoria proposta nei confronti di YYY, JJJ e ZZZ ASSICURAZIONI in sede penale, il giudice, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., separava tale domanda da quella, automaticamente estesasi, nei confronti di TTT ASSICURAZIONI ASSICURAZIONIASSICURAZIONI S.P.A., e la dichiarava estinta ai sensi dell'art. 75 c.p.p.

**Il giudizio proseguiva dunque soltanto nei confronti di TTT ASSICURAZIONI S.P.A.**, quale impresa designata per il F.G.V.S.

La causa, istruita unicamente mediante acquisizione dei verbali relativi alle prove svolte in altro procedimento penale, in fase di svolgimento dinanzi al GDP, e con ammissione ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dr. ANDREA GAVINA, è stata – dopo il deposito dell'elaborato peritale – chiamata per discussione orale all'odierna udienza e trattenuta in decisione.

Ritiene il Tribunale, all'esito della lettura degli atti e dei documenti di causa, che la domanda attorea meriti accoglimento.

In via preliminare istruttoria ritiene il Tribunale che siano infondate le doglianze sollevate da TTT ASSICURAZIONI S.P.A. in relazione alla non opponibilità delle prove orali raccolte nel precitato procedimento penale, in quanto lo stesso non vede la sua partecipazione e si sta celebrando nei confronti del TTT ASSICURAZIONI, non già del presunto anonimo investitore per il quale il F.G.V.S. viene qui chiamato a rispondere.

Infatti Cass. n. 20335 del 15/10/2004 ha statuito che: *Il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale.*

Identico principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di utilizzabilità delle sommarie informazioni raccolte dalla p.g. in fase di indagini (cfr. . Cass. n. 1593 del 20 gennaio 2017 secondo la quale: *Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.*).

Ancora in via preliminare, va osservato come non sussista alcun dubbio circa il diritto dell'attrice ad ottenere pronuncia di condanna della chiamata, attesi gli effetti, più volte affermati in giurisprudenza, della cd. chiamata in garanzia *impropria*, ovvero la evocazione in lite, ad iniziativa del convenuto, del



soggetto che si ritiene effettivo destinatario della domanda.

In tal caso, si verifica infatti la estensione automatica della domanda di parte attrice al chiamato (cfr. Cass. n. 24294 del 29 novembre 2016, ed altre numerose conformi; recentemente, nel senso che la chiamata del responsabile determina un litisconsorzio processuale necessario: Cass. n. 4722 del 28 febbraio 2018).

Peraltro, nel caso che occupa parte attrice aveva già indicato chiaramente, in atto introduttivo, il primo investitore, rimasto ignoto, come corresponsabile del sinistro (si vedano in particolare le pagg. 6 e 7 dell'atto introduttivo), e quale coobbligato in solido del TTT ASSICURAZIONI, nei cui esclusivi confronti dichiarava, tuttavia, di voler avanzare domanda.

Tanto considerato, soccorrono allora i consolidati principi in tema di responsabilità solidale, secondo i quali l'aver avanzato domanda nei confronti di uno soltanto dei coobbligati, scelta consentita al creditore in tal caso, non è comunque preclusa a quest'ultimo la possibilità, in corso di causa, di avanzare domande nei confronti degli altri, nei cui confronti, grazie alla particolarità del vincolo esistente, non si configura tecnicamente "domanda nuova" (cfr. Cass. n. 2066 del 29/01/2018, che ha affermato che: *In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili*).

Conclusivamente sull'argomento, poi, si osserva in ogni caso che di corresponsabilità del F.G.V.S. la XXX aveva ampiamente discusso in atto introduttivo, per cui quella proposta con la memoria ex art. 183, Comma VI, n. 1 c.p.c. nei confronti di TTT ASSICURAZIONI S.P.A., nella specificata qualità, non potrebbe in ogni caso intendersi come domanda nuova ma unicamente come specificazione o mera modificazione di quella originaria, pur avanzata nei riguardi di un solo condebitore.

Venendo quindi ad affrontare il merito, occorre in primo luogo rimarcare il tenore delle conclusioni cui è giunto il CTU in merito alla tipologia ed alla verosimile etiologia delle lesioni riportate dalla XXX nell'incidente, ed in particolare, è utile riportare i seguenti passaggi:

**Quindi, sotto il profilo topografico e dell'efficienza lesiva si tratta di lesioni certamente compatibili con l'investimento di un pedone in stazione eretta da parte di un solo autoveicolo.**

**Infatti, questa lesività è tipica proprio della citata modalità in cui il pedone subisce una prima fase di urto, laddove ha riportato l'impatto del veicolo ed è stato colpito all'emisoma inferiore, patendo in questo frangente le gravi lesioni agli arti inferiori ed al bacino, a cui ha fatto seguito la proiezione, allorché il pedone, urtato dal veicolo, è stato lanciato in avanti e si è abbattuto al suolo, riportando in questa fase le lesioni afferenti la colonna lombare ed il torace.**

**Mancano invece lesioni tipiche di un'eventuale successiva fase di propulsione, vale a dire lesioni superficiali di tipo escoriativo, in cui un pedone, dopo essere stato proiettato a terra, viene avvicinato dalle ruote di un veicolo e riceve una spinta prima di essere arrotato, come pure sono assenti le classiche lesioni delle eventuali successive fasi di arrotamento (lesioni da schiacciamento dovute al fatto che il veicolo, proseguendo la sua marcia, passa con le ruote sopra il corpo del pedone) e di trascinamento (lesioni da strisciamento dei tessuti tegumentari di tipo ecchimotico-escoriativo, che si realizzano quando il pedone, impigliatosi nelle ruote o in altra parte del veicolo, da questo viene trascinato per un tratto di strada).**



Nel caso di specie, non si può stabilire con precisione se la perizianda sia stata attinta da uno o più veicoli, ma per certo si può affermare che, tenuto conto della natura ed entità delle lesioni riportate, sotto il profilo dell'idoneità lesiva si è verificato soltanto un investimento causalmente efficiente a cagionare siffatte lesioni, perché queste ultime sono tipiche dell'investimento di un pedone in postura eretta da parte di un autoveicolo e perché non vi sono segni di ulteriori investimenti del pedone riverso al suolo la quale, in quelle condizioni, non era palesemente in grado di potersi muovere o comunque spostare sensibilmente dal posto in cui era stata proiettata a seguito dell'investimento.

Ora, TTT ASSICURAZIONI S.P.A., quale impresa costituitasi per il F.G.V.S., nel negare che possa ritenersi provata la presenza di un primo veicolo investitore sulla scena dell'incidente, ha ipotizzato che, prima di essere investita dal veicolo del TTT ASSICURAZIONI, mentre già procedeva a carponi sulla sede stradale, la XXX potesse essersi infortunata autonomamente, e che, per tale motivo, stesse "strisciando" sulla sede stradale. Si deduceva testualmente:

*"Manca... la prova che il danno lamentato dalla Sig.ra XXX sia stato cagionato, anche concausalmente, da un veicolo non identificato.....A parere della scrivente difesa, pertanto, la causa dell'incedere carponi dell'attrice ben potrebbe essere diversa dall'investimento da parte di un veicolo datosi alla fuga, potendo ad esempio rinvenirsi in un'autonoma caduta, causata magari dalla veneranda età della Sig.ra XXX (all'epoca del sinistro settantenne), dalle precarie condizioni di salute della stessa (sircorda in particolare che la Sig.ra XXX è affetta da una grave malattia articolare degenerativa - v. doc. 29 allegato all'atto di citazione) oltreché dalle pessime condizioni climatiche e di illuminazione del teatro del sinistro...".*

La suddetta tesi difensiva risulta integralmente smentita dalle emergenze istruttorie: l'affermazione, compiuta dal CTU sulla scorta delle emergenze mediche e delle cognizioni scientifiche da costui possedute, dalla quale non v'è motivo alcuno per discostarsi, secondo cui l'unico urto efficiente sulle lesioni riportate dalla XXX, soprattutto a livello osseo, sono riferibili ad un urto ricevuto in stazione eretta, e successivo violento atterramento per effetto della spinta ricevuta, rendono del tutto impossibile che la XXX si sia infortunata autonomamente.

Tali emergenze, da sole, confermano irrevocabilmente l'assunto, fin da subito sostenuto dalla XXX, di essersi trovata a terra, al momento dell'investimento da parte del TTT ASSICURAZIONI, in quanto violentemente investita da un veicolo datosi alla fuga senza prestarle soccorso, e quindi violentemente proiettata e scaraventata al suolo.

La gravità e la dislocazione delle fratture, di tale profondità da aver attinto l'arteria femorale, la presenza di rottura del bacino e di trauma toracico chiuso, tipiche da "investimento" e successivo impatto al suolo, e la totale assenza di lesioni da arrotamento o trascinamento, escludono infatti in toto l'eventualità che la XXX possa essersi procurata le suddette lesioni autonomamente, scivolando a terra o perdendo l'equilibrio, ovvero che tali lesioni siano state procurate dall'investimento, pur avvenuto, da parte del TTT ASSICURAZIONI.

Dunque, appare dimostrata, alla luce delle suddette evidenze, la presenza in loco di un primo veicolo investitore, dimostrazione che ben può essere fornita sulla scorta di presunzioni, gravi, precise e concordanti come nel caso che occupa; ulteriori elementi di prova, anche se atipici, possono inoltre rinvenirsi nelle dichiarazioni rese dalla vittima nell'immediatezza del sinistro, e poi in sede di procedimento penale, posto che alla XXX non possono esser attribuiti, in proposito, gratuiti intenti calunniatori.

Afferma infatti la giurisprudenza di legittimità al proposito: *"Il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e*



*l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto. In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di "mere tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante". La prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa" (Cassazione civile, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015 n. 274).*

Peraltro, anche i testimoni oculari, da ultimo in sede penale, hanno confermato che l'attrice ebbe a riferire, nell'immediatezza del fatto, di essere stata investita da un primo veicolo, non fermatosi a prestarle soccorso, prima di esser investita, mentre si trovava a carponi, dall'autovettura VOLVO condotta dal TTT ASSICURAZIONI (v. in particolare, depono dei testimoni omissis e omissis, versato in atti in data 22 novembre 2017).

Quanto alla mancata identificazione del veicolo investitore, la cui presenza, quindi, può ritenersi dimostrata, valga rammentare che alla stregua della giurisprudenza *"non si richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto"* (Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1325).

Sussistono dunque i requisiti ed i presupposti per la corretta evocazione del Fondo, atteso che non si può certo sostenere e pretendere che l'anziana signora XXX, in orario notturno, violentemente investita e scaraventata a metri di distanza da un veicolo che non arrestò la propria marcia e si allontanò repentinamente dal posto, potesse in qualche modo raccogliere dati identificativi del veicolo pirata.

Neppure, poi, esistono motivi per affermare, così come sostiene parte chiamata, un concorso di colpa della XXX nell'investimento.

Le affermazioni compiute da parte attrice, di aver iniziato l'attraversamento sulle strisce pedonali site sulla via degli Orti n. 38/e, e di esser stata investita proprio sulle strisce, per poi atterrare, in seguito all'urto, diversi metri più in là (sedici, secondo i rilievi di p.g.), oltre che compatibile con le lesioni riportate, non è stata parimenti efficacemente contestata.

Né risulta, come rilevato, che la signora XXX non fosse visibile in quanto vestita di nero, nell'atto di attraversare un tratto di strada scarsamente illuminato, sotto la pioggia battente.

Al contrario, la polizia giudiziaria ha dato atto, nel rapporto di incidente, che il tratto stradale in questione era sufficientemente illuminato, a tacer del fatto che, semmai, laddove la visibilità fosse stata limitata, sarebbe stato onere dell'automobilista procedere con estrema cautela, e dimostrare di aver fatto di tutto per evitare l'urto, nonostante il pedone fosse comparso sulla carreggiata improvvisamente, senza poter essere tempestivamente avvistato, e lasciare tempo per una reazione salvifica.

Ma nulla di tutto questo è stato fatto.



Si rammenta, al proposito, che in caso di investimento di pedone da parte di autoveicolo, ed anche qualora la stessa vittima avesse tenuto un comportamento imprudente (ma ciò, si ripete, non è dimostrato), ciò ancora non vale a vincere la presunzione di colpevolezza che l'art. 2054 comma 1 c.c. stabilisce a carico dell'investitore.

Afferma infatti recente giurisprudenza:

*L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all'investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell'attraversamento anomalo) (cfr. Cass. n. 8663 del 04 aprile 2017).*

Ne discende quindi che può essere affermata la integrale responsabilità risarcitoria di TTT ASSICURAZIONI S.P.A. nella prefata qualità.

Venendo quindi alla quantificazione del danno subito, si rammenta che il CTU, dal punto di vista delle lesioni riportate, afferma che, in data 5 marzo 2015, la XXX ebbe a riportare un politraumatismo produttivo di frattura diafisaria del femore destro, frattura del pilone tibiale e del perone di sinistra, frattura del piatto tibiale sinistro, frattura bimalleolare destra, frattura dell'ala sacrale sinistra di S1, frattura delle branche ileopubiche, frattura dell'apofisi trasversa di destra di L1 e di L5, ferita lacero-contusa del secondo spazio interdigitale del piede destro, trauma toracico chiuso con del frattura della decima ed undicesima costa di sinistra.

Egli ha altresì precisato che tali lesioni sono pienamente compatibili con la dinamica che la parte danneggiata ha descritto dell'incidente, e per i motivi ampiamente esposti, sono riferibili al primo investimento, non al secondo, che su tali gravissimi traumatismi non ha avuto, alla luce degli atti, ruolo di causa efficiente.

Utilizzando quindi un criterio biologico, e tenuto conto sia dei dati che emergono dal decorso clinico delle lesioni verificatesi nell'occorso, sia delle comuni conoscenze mediche concernenti la loro evoluzione, a parere del CTU si è realizzato un periodo di inabilità temporanea totale per 107 giorni, di inabilità temporanea parziale al 75% per altri 30 giorni e di inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori 30 giorni. Infine, tenuto conto della sintomatologia lamentata dalla paziente e dei rilievi obiettivamente accertati, nonché di tutti gli aspetti dinamico-relazionali pregiudicati dal complesso menomativo in questione, la stima del danno biologico accertato si è attestata nella misura del 42-43%1 in assenza di una concreta incidenza negativa sulla capacità lavorativa specifica, stante la condizione di pensionata.

Il CTU, infine, ha ritenuto che il complesso menomativo residuo giustifichi ampiamente la necessità di assistenza in misura di circa 2-3 ore al giorno da parte di personale non sanitario che possa aiutare la paziente nell'espletamento delle comuni attività della vita quotidiana.

Egli ha poi affermato che le spese mediche sostenute e documentate in atti sono riferite a prestazioni sanitarie da ritenersi congrue alla fattispecie, e che non sono prevedibili future spese mediche stante





l'avvenuta stabilizzazione delle lesioni in postumi che per definizione sono definitivi ed ineliminabili, non essendo suscettibili di sensibili modificazioni.

Il danno subito dalla XXX può essere quindi liquidato, trattandosi di macroinvalidità, secondo le tabelle aggiornate del Tribunale di Milano, costantemente applicate da questo Tribunale quale criterio equitativo di riferimento per le lesioni all'integrità fisica della persona (cfr. Cass. 17 gennaio 2018, n. 913).

Si avrà quindi:

**Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018**

Età del danneggiato alla data del sinistro	69 anni
Percentuale di invalidità permanente	43%
Punto base danno non patrimoniale	<b>€ 8.355,91</b>
Punto base I.T.T.	€ 110,00
Giorni di invalidità temporanea totale	107
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	0
<b>Danno risarcibile</b>	<b>€ 237.141,00</b>
<b>Invalidità temporanea totale</b>	<b>€ 11.770,00</b>
<b>Invalidità temporanea parziale al 75%</b>	<b>€ 2.475,00</b>
<b>Invalidità temporanea parziale al 50%</b>	<b>€ 1.650,00</b>
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 0,00
<b>Totale danno biologico temporaneo</b>	<b>€ 15.895,00</b>
<b>Spese mediche, equitativamente rivalutate ad oggi</b>	<b>€ 6.000,00</b>
Altre spese	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>€ 259.036,00</b>

L'importo suddetto può essere adeguatamente "personalizzato", secondo la forbice prevista dalla predetta tabella, cui la giurisprudenza costantemente riconosce valenza "omnicomprensiva" a ristorare tutti i possibili profili del danno non patrimoniale subito dalla persona (cfr. Cass. 31 ottobre 2017, n. 25817), in ragione della gravità dei postumi del sinistro, che hanno costretto l'attrice ad un doloroso calvario, ed altresì in considerazione dell'evidente peggioramento della qualità di vita della stessa che le menomazioni residue hanno provocato, sia sotto il profilo del pregiudizio alla possibilità di coltivare le proprie relazioni personali e familiari, sia sulla capacità di attendere alle quotidiane occupazioni.

Detta personalizzazione comprende, dunque, tutti i possibili aspetti del pregiudizio non patrimoniale, risultando esaustiva sia del danno propriamente biologico, sia degli aspetti morali ed esistenziali allegati e icu oculi conseguenti ai postumi (cfr. Cass. n. 901 del 17 gennaio 2018, ma anche, da ultimo, Cass. 29 marzo 2018, n. 7840).



Tanto premesso, il danno non patrimoniale può attestarsi sull'importo di € 300.000, stimato all'attualità.

Sul predetto danno, trattandosi di debito di valore cristallizzato ad oggi in debito di valuta, in conformità alle indicazioni fornite da Cass. SS. UU. n. 1712/1995, anziché riconoscere rivalutazione ed interessi sulla somma progressivamente rivalutata, sulla somma devalutata alla data del sinistro, si attribuiscono interessi legali in funzione compensativa sul risarcimento liquidato ad oggi, ma a decorrere da una data che, equitativamente, viene fissata come intermedia tra il sinistro e la data della presente decisione, al 1 settembre 2016.

Quanto al pregiudizio di tipo patrimoniale, l'attrice ha allegato e dimostrato di doversi valere, in seguito all'incidente, di assistenza domiciliare quotidiana per due o tre ore al giorno (v. anche pagina 15 CTU), con esborso medio documentato in atti e che dovrà protrarsi per tutta la vita residua della donna.

Ha altresì dimostrato di aver fruito dell'assistenza della figlia, omissis, che all'uopo ha chiesto aspettativa non retribuita, con conseguente perdita patrimoniale pure documentata.

Ha infine sostenuto ingenti spese per la sostituzione dell'apparecchio omissis, non più riparabile. Il danno complessivo, rivalutato ad oggi, viene equitativamente determinato in € 170.000,00.

Sullo stesso sono dovuti interessi legali in funzione corrispettiva dalla data della sentenza e fino al saldo.

Non sussistono ad avviso di questo giudice i requisiti ed i presupposti della colpevole resistenza alla domanda, dati i contrasti giurisprudenziali di cui si è dato atto, e dunque non si procede all'emissione di provvedimenti ex art. 96 c.p.c. e 148 C.Ass.

Le spese di lite, comprensive delle spese di CTU e di CTP come anticipate e documentate, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiarare tenuta e condanna la convenuta TTT ASSICURAZIONI S.P.A., quale impresa designata per il FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, al pagamento, in favore di XXX, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 300.000,00 (euro trecentomila e zero centesimi), oltre interessi legali a decorrere dal 1 settembre 2016 e fino al saldo, nonché dell'ulteriore somma di € 170.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia e fino al saldo;
- Condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 560,40 per anticipazioni, € 20.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP anticipate e documentate.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Bologna, 8 maggio 2018

Il Giudice  
dott. Alessandra Arceri

